

TRIBUNALE DI AGRIGENTO**PROTOCOLLO D'INTESA FRA MAGISTRATURA ED AVVOCATURA SULLE SPESE STRAORDINARIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E RELATIVE MODIFICHE NONCHE' DI AFFIDAMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Artt. 316 bis e 337 ter c.c.**

Presso il Tribunale di Agrigento si sono incontrati il Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione Civile e il Presidente dell'Ordine degli avvocati, nonché il Presidente dell'ONDF – sezione territoriale di Agrigento – sotto indicati.

Il presente documento si prefigge l'obiettivo di fornire concrete indicazioni per regolamentare le spese straordinarie nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio allo scopo di ridurre e/o limitare il contenzioso tra i genitori, con espresso riferimento ai figli sia minorenni che maggiorenni, non economicamente autosufficienti e/o portatori di handicap.

Nella maggior parte dei casi, ad alimentare il conflitto tra genitori (coniugati e non) nella fase della separazione e/o divorzio è il contrasto circa la corretta individuazione di cosa debba intendersi per spesa corrente della famiglia e per "spesa straordinaria", data l'assenza di qualsivoglia specifica definizione normativa in proposito.

Da qui l'esigenza di fissare talune linee guida utili a individuare in modo uniforme e previamente valutabile la concreta distinzione tra le due voci di spesa, con il ricorso a criteri in base ai quali sia possibile considerare una spesa come ordinaria o straordinaria, subordinata o meno al preventivo consenso di entrambi i genitori.

La concreta individuazione di detti criteri non può prescindere da una valutazione del contesto socio economico di riferimento. Le peculiarità del territorio, così come la specifica situazione familiare preesistente la crisi, costituiscono parametri cui rapportare la regolamentazione dell'assegno di mantenimento come delle spese straordinarie.

La realtà socio economica indica Agrigento come provincia caratterizzata da un basso tasso di occupazione: il tenore di vita dei residenti, nel complesso, è decisamente inferiore al livello medio italiano, non solo, ma anche a quello di molte altre realtà del Sud e, relativamente al reddito pro-capite, si riscontra una situazione decisamente inferiore alla media nazionale. A ciò si aggiunga che il dato dell'occupazione maschile e femminile registra un elevato tasso di lavoro sommerso.

Fatta tale indispensabile premessa, e ritenuto che ogni statuizione, sia essa relativa al mantenimento ordinario che relativa alle spese straordinarie, deve comunque tener conto, in linea di massima, del tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e deve essere tendenzialmente analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, al fine di agevolare il raggiungimento di un accordo tra i genitori e fatta salva una diversa regolamentazione da parte dell'Autorità Giudiziaria connessa alle peculiarità del caso specifico, si indicano di seguito le seguenti linee guida:

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L'assegno di mantenimento deve contemplare le spese che hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza.

In esso possono ritenersi comprese: vitto, abbigliamento (compresi i cambi di stagione), contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione ed utenze), tasse scolastiche, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (ivi compresi tutti i farmaci necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano e/o abbonamento, carburante, spese per utenza cellulare, gite scolastiche di breve durata, servizio baby sitter e doposcuola se già ricompreso nell'organizzazione familiare ovvero se necessitate dalla cessazione della convivenza, attività ricreative abituali (feste di compleanno, cinema), spese per animali domestici dei figli (se già presenti al momento della separazione);

SPESE STRAORDINARIE

Il pagamento delle spese straordinarie costituisce una concreta modalità per concorrere al mantenimento dei figli. Pertanto i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c..

Per spese straordinarie devono intendersi quelle oggettivamente imprevedibili nell'*an* oppure prevedibili nell'*an* ma indeterminabili o difficilmente determinabili a priori nel *quantum*, e più genericamente quelle non rientranti nelle normali consuetudini di vita familiare.

In seno ad esse occorre ulteriormente distinguere tra le **spese** che sono **subordinate alla preventiva concertazione** tra i genitori e le **spese** da ritenersi **obbligatorie perché necessarie ovvero urgenti e dunque tali da non consentire la preventiva concertazione**.

Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è necessaria la preventiva concertazione:

spese scolastiche fino al conseguimento del diploma di scuola superiore, spese sanitarie urgenti e spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese protesiche, acquisto di farmaci prescritti dallo specialista privato, attività sportiva con finalità curativa, spese di bollo e assicurazione mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

Spese straordinarie per le quali è richiesta la preventiva concertazione:

- 1) **Scolastiche:** iscrizioni e rette di scuole private (anche dell'infanzia ove non ricompresa nell'organizzazione familiare), iscrizioni, rette e di eventuali spese di alloggio e mobilio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; scuole formative e /o formatorio, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione ad esami di abilitazioni o alla preparazione ai concorsi (acquisto di libri, dispense e di eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento fuori sede; soggiorni all'estero per motivi di studio e corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
- 2) **Spese di natura ludica e parascolastica:** attività artistiche (musica, corsi di danza, disegno e pittura), corsi informatica, corsi di estetista o similari, gress estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola privata.
- 3) **Spese sportive:** attività sportiva, compreso attrezzatura e tutto quanto necessario per svolgimento di eventuale attività agonistica.
- 4) **Spese medico – sanitarie:** spese per interventi chirurgici, spese ortodontiche, oculistica e sanitaria non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e/o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- 5) **Organizzazione di ricevimenti:** celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno alla preventiva concertazione tra i genitori, devono essere debitamente documentate:

Appare opportuno prevedere che il genitore collocatario del minore possa comunicare all'altro genitore l'opportunità di una spesa nell'interesse del minore fissando un termine congruo non inferiore a 15 giorni per l'eventuale dissenso, con la previsione che, trascorso inutilmente tale termine, il genitore che ha anticipato le spese avrà il diritto di richiedere la quota spettante all'altro genitore.

Le spese straordinarie saranno deducibili da entrambi i coniugi nella stessa proporzionale quota di riparto della spesa stessa, mentre la deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie, relative ai figli, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati
Avv. Vincenzo Avanzato 11-9-2014

Il Presidente ONDF Sez. Agrigento
Avv. Sabrina Principato

Il Presidente del Tribunale
Pietro. M. A. Falcone

Il Presidente Sez. Civile
Luciana Razete